



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866
Tel. 0935/610011 – PEC: info@pec.comune.assoro.en.it

SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLI, LOCULI CIMITERIALI E IMPIANTO VOTIVO

CAPO 1 CONCESSIONE DI SUOLI, LOCULI CIMITERIALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree destinate all'edificazione di tombe, cappelle di famiglia, concessioni loculi cimiteriali per le sepolture private nei cimiteri Comunali e illuminazione votiva nei cimiteri Comunali.

Art. 2

1. I loculi nella disponibilità del comune di Assoro saranno assegnati in via prioritaria secondo i criteri previsti dalla successiva art 3.
2. il Comune si riserva di non assegnare i loculi dell'ultima fila in alto presenti nel cimitero di Assoro di San Giorgio, al fine di poter fare fronte ad esigenze improvvise e non programmabili. Nello specifico sarà anche possibile assegnare i suddetti loculi in maniera temporanea per particolari esigenze (manutenzioni di altri loculi, tombe o cappelle), o ancora esigenze comunque temporanee di assegnazione dei loculi.

Art. 3

1. È data facoltà di ottenere la concessione dei loculi a persone ancora in vita, a tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti appresso specificati:
 - a) Essere o essere stati residenti o domiciliati nel Comune di Assoro;
 - b) Avere compiuto il 65° anno di età;

- c) Essere vedovo/a, indipendentemente dall'età, qualora si voglia richiedere un loculo a fianco del coniuge deceduto se disponibile;
- d) Possono fare richiesta soggetti di età inferiore purché il loculo sia destinato a persone decedute indipendentemente dall'età del defunto;
- e) Non possono fare richiesta coloro che siano in possesso di una concessione cimiteriale nei cimiteri di Assoro e Frazione San Giorgio, salvo le condizioni previste al successivo art. 6;
- f) Per i loculi del cimitero di San Giorgio, a causa del numero esiguo di disponibilità, si procederà alla concessione degli stessi, nel massimo di due (nel caso di coniugi o familiari conviventi), solo a fronte di persona deceduta.

Art. 4

1. In via del tutto eccezionale potrà essere consentita la sepoltura di salme presso tombe o cappelle private, da parte di chiunque ne faccia richiesta, previa dichiarazione da parte del concessionario della tomba e, comunque, a seguito di apposita istanza debitamente autorizzata.

Art. 5

1. I loculi verranno assegnati sulla base all'ordine di ricevimento della richiesta debitamente protocollata e compilata con i documenti richiesti dall'Ufficio Tecnico da parte degli aventi diritto di cui all'art 3;

Art. 6

1. I loculi retrocessi o comunque disponibili, verranno assegnati seguendo l'ordine di cui al precedente articolo 5;
2. I concessionari possono fare richiesta di nuovi loculi esclusivamente nel caso in cui:
 - a) vi sia la rinuncia della precedente concessione ottenuta, con spostamento della salma presso il nuovo loculo per ricongiungimento con altro loculo da acquisire.
 - b) Nel caso in cui pur essendo concessionario, non abbiamo la possibilità di utilizzo degli spazi per raggiunta capienza degli spazi comprovata da appositi documenti che ne impediscono l'utilizzo, ovvero nei casi in cui gli spazi disponibili non siano occupati da altre salme per le quali non è possibile eseguire esumazione o estumulazione anche straordinaria.
 - c) All'ottenimento della nuova concessione, al fine di usufruire del nuovo loculo, dovrà prima essere sottoscritta la rinuncia della vecchia concessione.

Art. 7

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione o l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizioni che,

aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la già menzionata autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 8

1. I loculi verranno concessi per un periodo di ~~anni 30~~ **anni 99** ed allo scadere di ogni trentennio, salvo diverse disposizioni di legge, potrà richiedersi, dai legittimi possessori della licenza, conferma che verrà concessa dietro apposita richiesta, nonché versamento di un corrispettivo pari al 30% del prezzo corrente del loculo, oltre le spese contrattuali nel caso di prosecuzione di richiesta di licenza che sarà esteso per un ulteriore periodo di 30 anni;
2. La mancata richiesta di cui sopra, renderà il loculo stesso libero e disponibile al comune di Assoro. il Comune previo avviso agli eredi, se con domicilio noto, provvederà all'estumulazione della salma ed alla deposizione dei resti dell'ossario comune.

Art. 9

1. In caso di tumulazione in altro cimitero o in altro posto diverso da quello di cui si è titolare, o estumulazione per collocazione della salma in altro posto, il loculo concesso sarà incamerato dal Comune per essere riconcesso ad altri. Agli eredi del defunto o al titolare non verrà corrisposto alcun tipo di rimborso che di fatto perderanno qualsiasi diritto di utilizzo;

Art. 10

1. I suoli cimiteriali per la costruzione di tombe, cappelle, sarcofaghi saranno assegnati a seguito di manifestazione d'interesse pubblico tramite Avviso, alla quale potranno partecipare i soggetti già individuati al precedente art 3;
2. Di tutte le richieste pervenute si provvederà, sempre a cura dell'ufficio competente, alla predisposizione del sorteggio pubblico, previo accertamento e verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale della disponibilità del suolo medesimo che, successivamente sarà concesso con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico.
3. L'elenco dei sorteggiati sarà pari al numero delle aree messe a disposizione dal Comune più un 10% di estratti non assegnatari, che costituiranno riserva nel caso di rinuncia dei soggetti estratti e assegnatari.
4. I soggetti estratti assegnatari, in ordine progressivo, avranno la possibilità di scegliere i lotti fino all'esaurimento o assegnazione di quelli disponibili. Nel caso il soggetto estratto non sia presente per la scelta dell'area indicata, allo stesso sarà assegnato quello rimanente tra quelli messi a disposizione dal comune.

5. Il soggetto assegnatario interessato sia presente all'atto del sorteggio che non presente, dovrà confermare entro cinque giorni dal giorno del sorteggio, l'accettazione dell'area, del contratto e la disponibilità al pagamento secondo le condizioni previste.
6. Alla concessione di suolo cimiteriale si provvederà con apposita determinazione da parte del Responsabile del Settore;

Art. 11

1. Nei suoli avuti in concessione per la costruzione di tombe, cappelle o sarcofaghi , si dovranno entro anni 1 (uno) dalla concessione – presentare i relativi progetti al fine di ottenere il permesso a costruire. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 (sei) dal rilascio del parere a costruire, previa comunicazione del direttore dei lavori e gli stessi dovranno essere ultimati entro anni 2 (due) dal loro inizio;
2. La mancata presentazione del progetto o il mancato inizio dei lavori nel termine prefissato comporterà automaticamente la decadenza della validità della concessione del suolo, che si riterrà libero e disponibile. In tal caso al concessionario – dietro richiesta – sarà rimborsato il 50% della somma pagata.

Art. 12

1. L'assegnazione di tutte le aree sarà assegnata tenendo conto all'art 5 e art 10;
2. I richiedenti assumono l'onere della spesa e della stipula del contratto con apposita autocertificazione;
3. Costo dei Loculi e delle arre sarà approvato dalla Giunta Municipale;

CAPO 2 IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVO CIMITERI

Art. 13

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e/o mediante ditte esterne specializzate.

Art. 14

2. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche a led o a risparmio energetico
 - a) dei loculi cimiteriali;
 - b) di colombari, ossari e cinerari;
 - c) delle tombe, cappelle di famiglia e sarcofaghi.
3. Tutti gli interventi di costruzione loculi, tombe e cappelle di famiglia, di ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

4. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

Art. 15

1. Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.
3. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

Art. 16

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal Comune, a lapide installata. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
2. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare all'intestazione dell'utenza.

Art. 17

1. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. Esse comprendono le spese per l'energia elettrica, l'ordinaria manutenzione e il ricambio delle lampadine.
2. Le tariffe saranno così articolate:
 - a) **Contributo fisso di allacciamento** che sarà addebitato con il primo canone di abbonamento;
 - b) **Canone di abbonamento** ogni punto luce da pagarsi con cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 17 comprendente la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il servizio. La disdetta deve essere effettuata con atto scritto presentata a mano al protocollo del Comune, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno pagato.

4. La tariffa per l'illuminazione votiva del Cimitero sarà esposta nell'apposito sul sito Internet comunale.

Art. 18

1. Il canone di abbonamento e di allacciamento è stabilito con apposita delibera di Giunta municipale che deve essere determinata ogni anno prima dell'approvazione del bilancio dell'anno in corso;
2. Il pagamento del canone e degli altri onori dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno; a tal fine il preposto Ufficio Comunale, ogni anno, invierà al domicilio degli utenti apposito bollettino, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento.
3. La mancata ricezione del bollettino non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'Ufficio competente la relativa copia.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, con invito al pagamento entro 15 giorni ed addebito delle spese
5. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie.
6. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

Art. 19

1. La durata del servizio coincide con quella della concessione cimiteriale.
2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, con scadenza al 31 dicembre dell'anno a decorrere dal quale è stato attivato il servizio, unitamente al contributo fisso di allacciamento.
3. Costituirà disdetta del servizio il rilascio in corso d'anno del posto dato in concessione, a seguito di esumazione o trasferimento in altro Cimitero, con decorrenza dal successivo 1° Gennaio dell'anno successivo di riferimento, senza diritto a rimborso alcuno.

Art. 20

1. La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'attivazione sarà effettuata solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.
2. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.
3. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

Art. 21

1. È vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi – sull'impianto di illuminazione votiva.
2. È proibito modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
4. In caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con la stipula del contratto e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
5. Il Comune è tenuto:
 - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
 - b) alla sostituzione della lampadina esaurita, la verifica ed al cambio della lampadina entro 30 giorni. L'utente è tenuto:
 - c) alla cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza la portalampada con gli annessi accessori di protezione;
 - d) alla comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
 - e) alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone di abbonamento o inerente alla modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino

Art. 22

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatto per iscritto.
2. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento. L'Amministrazione valuterà se ricorrono le condizioni per concedere eventuali rimborsi.

Art. 23

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 24

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 25

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio unitamente alla deliberazione e quindi, in forma permanente, nella Sezione del sito Amministrazione Trasparente – disposizione generali.

Art. 26

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.